



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
SETTORE 15 – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 190 del 12 Novembre 2020

**PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020
RECANTE ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID 19. – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE
SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO**

IL SINDACO

Visti:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il d.l. 23/02/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 09/03/2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020;
- ✓ il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- ✓ il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza;
- ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Richiamati:

- ✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- ✓ il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- ✓ l'ordinanza del Ministro per la Salute in data 4 novembre u.s. con cui la Regione Calabria rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 3 del predetto DPCM;
- ✓ la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12/10/2020;
- ✓ il DPCM del 13/10/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- ✓ il DPCM del 18/10/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Considerato in particolare quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett.f), del DPCM sopra citato, ai sensi del quale *“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”*;

che la situazione delle strutture sanitarie provinciali non è tale da sopportare una diffusione significativa del contagio, considerato che buona parte dei plessi attrezzati per ospitare pazienti affetti da Covid-19 risultano già saturi, ed è quindi necessario attuare con urgenza misure di prevenzione straordinarie ed ulteriori rispetto alla possibile diffusione del contagio;

che contestualmente i ritardi strutturali delle strutture sanitarie rilevati nel processare i tamponi diagnostici necessari per l'individuazione dei casi di contagio stanno rendendo particolarmente difficoltoso il tracciamento dello stesso, rafforzando le ragioni per l'attuazione delle misure straordinarie di prevenzione di cui sopra;

che nonostante l'attuazione dei rigidi protocolli di sicurezza previsti dalla normativa in vigore per quanto riguarda gli ambienti scolastici, non è possibile escludere totalmente i rischi di diffusione del contagio determinati dallo svolgimento della didattica in presenza;

Che, in vero, il diritto alla salute costituisce un interesse prevalente che legittima una soluzione dolorosa, come la sospensione della didattica in presenza (**finora considerata solo come *extrema ratio***) e che lo stesso va coniugato con la persistenza della didattica, sia pure con il metodo cd. “a distanza” (DAD), salve le eccezioni di seguito riportate;

Sentiti per via telematica i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della città i quali, unanimemente, nonostante l'attuazione dei protocolli di sicurezza sanciti dalla normativa in vigore, hanno manifestato l'opportunità di sospendere le attività didattiche in presenza;

Rilevato che la DAD presenta talune criticità, evidenziate dai Dirigenti scolastici, che necessitano di adeguate contromisure;

Che, in particolare, l'eventuale disagio dei docenti di garantire le lezioni da remoto, causato dalla scarsa connettività dalle proprie abitazioni, potrà essere risolto assicurando la loro presenza nei

locali scolastici ove l'ambiente ricettivo del Wi-Fi appare senza alcuna problematica;

Che, da ultimo, la sospensione di cui è parola non dovrà riguardare quei discenti con disabilità e bisogni educativi speciali che necessitino di una quotidiana attività relazionale **in presenza** rispetto ai quali sarà onere della scuola garantire la dovuta assistenza didattica nei locali scolastici all'uopo preposti;

Che il protrarsi dello stato di incertezza dei contatti e di indecifrabilità nella mappatura dei contagi sconsiglia il protrarsi dell'attività didattica in presenza, prefigurando quegli scenari estremi di indeterminatezza con riferimento ai quali si era circoscritta la possibilità di una sospensione;

Ritenuto che, per esigenze di salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale, al fine di scongiurare il propagarsi dei contagi da COVID-19 e per garantire la possibilità che l'attività delle scuole sia svolta nel modo più sicuro, vada disposta la sospensione dell'attività scolastica *in presenza* con decorrenza immediata e fino al **21.11.2020**, invitando tutti i Dirigenti ad attivare la DAD, così da assicurare la continuità delle attività scolastiche a garanzia del diritto allo studio;

Ritenuto conseguentemente di emettere un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di dare corso con effetto immediato alla sospensione dell'attività didattica in presenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido comunali e le scuole paritarie, non contemplate nel divieto di cui all'art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020, salve l'adozione delle misure derogatorie di cui sopra e di quelle integrative disposte dai Dirigenti a beneficio dei discenti non in possesso di adeguati sistemi di connettività;

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche **in presenza** con immediatezza e **fino al 21 Novembre 2020** per tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido comunali e le scuole paritarie, non contemplate nel divieto di cui all'art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020, site nel Comune di Corigliano-Rossano.

INVITA

in ossequio all'autonomia loro riconosciuta dal Legislatore, i Dirigenti scolastici ad attivare forme di DAD in aula per quei docenti che avessero problemi di connessione dalla propria abitazione o da altro luogo, nonché gli stessi Dirigenti ad integrare la carenza di dispositivi digitali da parte di taluni discenti attraverso le forme e le modalità che ritengono più opportune.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario per particolari attività o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

INFORMA CHE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga, pubblicata sull'Albo online, sulla *Home Page* del sito istituzionale nonché trasmessa, ai Dirigenti scolastici, ivi compresi i titolari delle scuole paritarie, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, ai Carabinieri di Corigliano-Rossano.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Dalla Residenza Municipale, 12 Novembre 2020



Il Sindaco

Flavio Stasi